

Accoglimento totale del 29/08/2017
RG n. 39748/2017

N. R.G. 39748/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
FERIALE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Manunta	Presidente
dott.ssa Maria Carla Rossi	Giudice
dott.ssa Francesca Savignano	Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 24 agosto 2017, nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. promosso da:

SRL (C.F.) con il patrocinio dell'avv. ZURLO RAFFAELE e dell'avv. ORNATI ANDREA ed elettivamente domiciliata in VIA XXIV MAGGIO, 6 19124 LA SPEZIA presso il difensore avv. ZURLO RAFFAELE

RECLAMANTE

contro

con il patrocinio dell'avv.

ed elettivamente domiciliato in presso il predetto difensore

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. srl ha proposto reclamo avverso l'ordinanza cautelare del 20.7.2017 con la quale questo Tribunale ha ad essa ordinato, ai sensi dell'art. 700 cpc, l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza di presso la Centrale Rischi Finanziari della Banca d'Italia.

La reclamante ha dedotto l'insussistenza del *fumus boni juris* del diritto alla predetta cancellazione, essendo esistente, certo ed esigibile il credito in sofferenza che aveva giustificato la segnalazione del contrariamente a quanto da quest'ultimo allegato, ma non dimostrato, nel ricorso cautelare. Ha lamentato l'erroneità del provvedimento reclamato nella parte in cui aveva ritenuto che l'onere di provare l'esistenza del credito in sofferenza incombesse su srl e che non spettava al la dimostrazione del fatto negativo dell'inesistenza dello stesso. Ha concluso per la revoca dell'ordinanza di prime cure.

Radicatosi il contraddittorio, il ha dedotto l'infondatezza del reclamo, ribadendo la mancanza di prova dell'esistenza del credito in forza del quale era stata disposta la segnalazione. Ha inoltre eccepito che i documenti prodotti in questa sede da srl non erano qualificabili come 'nuovi' perché in possesso della controparte già da epoca antecedente il ricorso cautelare. Ha concluso per il rigetto del reclamo.

2. Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Pagina 1

Firmato Da: SAVIGNANO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - ING CA 3 - Serie #: 61db8d10125e0e2c06d4c71d9b0aae - Firmato Da: MANUNTA MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 - Serie #: ca179



Accoglimento totale del 29/08/2017
RG n. 39748/2017

srl – che era rimasta contumace in primo grado - ha fornito nel presente giudizio la prova documentale dell'esistenza e della esigibilità del credito in sofferenza che ha giustificato la segnalazione del presso la Centrale dei Rischi Finanziari della Banca d'Italia. Ha infatti prodotto, in copia:

- il decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti ed in favore di Banca spa, dal Tribunale di Ferrara il 24.11.2006 e ritualmente notificatogli il 18.1.2007, nel quale risulta specificamente indicata la causale del credito, il successivo atto di precetto (notificato il 18.2.2011) ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo del 17.5.2011 (docc. 5, 6 e 7);

- l'atto di cessione in blocco dei crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e del TUB, in forza dei quali essa è divenuta cessionaria dei crediti originariamente di Banca spa (attraverso varie cessioni in blocco ad altri soggetti, indicati nel reclamo e nell'atto di cessione), regolarmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (doc. 2);

- la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito in questione, effettuata da srl al che risulta regolarmente ricevuta in data 2.3.2017, come attestato dall'avviso di ricevimento della lettera raccomandata, sottoscritta dal destinatario e dall'agente postale (doc. 9).

Alla luce di tali documenti, l'eccezione di difetto di prova dell'esistenza del credito – meramente reiterata in questa sede, senza alcuna presa di posizione in merito alle produzioni avverse – è del tutto priva di consistenza, essendo stato specificamente indicato e dimostrato che il credito per cui è causa si fonda su titolo giudiziale.

La circostanza poi che la documentazione richiamata sia stata depositata per la prima volta in questo giudizio, per quanto abbia indubbiamente comportato un aggravio a carico della giustizia rendendo necessaria l'instaurazione di un altro giudizio, non ne preclude la disamina e l'utilizzazione, non prevedendo la legge alcuna decadenza al riguardo (art. 669 *terdecies*, comma 4, cpc).

Il reclamo merita quindi accoglimento e l'ordinanza cautelare deve essere revocata, essendo la segnalazione presso la Centrale dei Rischi Finanziari giustificata dall'esistenza del predetto credito impagato..

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza cautelare reclamata e condanna alla refusione, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 27,00 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute.

Si comunichi.

Milano, 26 agosto 2017

Il Presidente
dott. Marco Manunta

